



**COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO**



**COMUNE DI
VALSAMOGGIA**



**COMUNE DI
ZOLA PREDOSA**



RUE

VARIANTE 2014

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 29)

Relazione

Adozione: Del. CC. n. ... del

Approvazione: Del. CC. n. ... del

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
UFFICIO DI PIANO ASSOCIAZIONE AREA BAZZANESE
c/o Comune di Zola Predosa - Piazza della Repubblica 1 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Roberto LOMBARDI (Comune Monte S. Pietro)
Andrea DIOLAITI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

SOMMARIO

A. PREMESSA.....	4
B. ELEMENTI COSTITUENTI IL RUE	6
C. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE	8
D. MODIFICHE RELATIVE ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI O FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E RENDERE MAGGIORMENTE COMPENSIBILE LA NORMATIVA	15
D.1 - Correzioni di errori materiali	15
D.2 - Modifiche derivanti da specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di RUE.	21
E. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	31
E.1 - Riferimenti normativi.....	31
E.2 - L'approccio metodologico	32
E.3 - L'assoggettamento delle Varianti al RUE alla procedura di VAS - ValSAT	34
E.4 - Considerazioni conclusive.....	36

A. PREMESSA

In data 7 Luglio 2014 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato, con propria deliberazione n. 994/2014, l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000).

Sulla base di tale atto e delle relative superiori disposizioni, entro il termine di 180 giorni dall'approvazione (e quindi entro il 5 Gennaio 2015), i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di "non duplicazione della normativa sovraordinata". Nel caso che ciò non avvenga la direttiva trova comunque applicazione e le disposizioni del citato atto di coordinamento prevalgono su quelle riportate negli strumenti citati con esse incompatibili.

E' quindi compito dei Comuni provvedere a verificare le Norme di PSC e RUE, oltre che i disposti delle relative VAS-ValSAT, al fine di apportare le necessarie variazioni per uniformare le stesse al dettato normativo regionale.

Per fare ciò possono essere adottate due procedure: la prima consiste nell'approntare una ordinaria Variante agli strumenti interessati (con procedura semplificata di cui all'art. 32-bis della LR 20/2000 per quanto riguarda il PSC), l'altra prevede l'adozione di una apposita deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 15/2013.

L'evidente differenza nelle due procedure è la possibilità, nel primo caso (variante al PSC ed al RUE) di potere procedere contestualmente ad apportare quelle correzioni, in particolare di errori materiali, che si sono già riscontrate necessarie in questo primo periodo di utilizzo dei nuovi strumenti e che sono già state in parte segnalate dai singoli comuni mentre nell'altro (adozione di Deliberazione di Consiglio Comunale) ci si dovrà limitare ai soli adeguamenti derivanti dall'atto di coordinamento regionale.

E' implicito che per potere utilizzare, per il PSC, la procedura di variante semplificata di cui all'art. 32-bis, occorre che le modifiche proposte rientrino nell'elencazione riportata nel primo comma dello stesso articolo e più precisamente potranno riguardare:

- a) *adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;*
- b) *recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;*
- c) *adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;*
- d) *varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);*
- e) *modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e*

culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;

- f) *rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.*

Il processo di revisione normativa sia del PSC che del RUE, limitato a questi aspetti (adeguamento all'atto di coordinamento e modifiche inerenti errori materiali e/o specificazioni e chiarimenti) è stato affrontato direttamente dall'Ufficio di Piano coadiuvato dai componenti della Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC) di cui alla convenzione associativa sottoscritta fra i comuni aderenti (la cui scadenza è il 31/12/2016), formata dai Responsabili dei Servizi di Pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni.

In considerazione delle diverse procedure di approvazione delle Varianti per PSC e RUE ed in conseguenza delle diverse tempistiche si è iniziato con gli adeguamenti/aggiornamenti al RUE, strumento che maggiormente incide nella ordinaria gestione dell'attività operativa che viene svolta sul territorio dei Comuni in quanto disciplina sia gli ambiti consolidati che l'intero territorio rurale.

Come sopra indicato si è ritenuto opportuno cogliere l'occasione derivante dalla necessità di adeguare il corpo normativo del RUE all'atto di coordinamento tecnico regionale per apportare anche quelle modifiche che il primo periodo di gestione dello strumento ha evidenziato come necessarie al fine di rendere lo stesso maggiormente comprensibile e univocamente interpretabile, nell'ottica dettata dalla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Contestualmente l'attività di analisi e di revisione effettuata ha evidenziato l'esistenza di errori materiali, fra i quali alcuni mancati adeguamenti delle disposizioni alle decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell'approvazione del RUE in relazione ad osservazioni presentate, che in questa fase si è reputato opportuno correggere.

Si tratta nel complesso di variazioni di lieve entità, che riguardano ambiti ridotti e che hanno lo scopo di risolvere casi particolari in cui sono sopravvenute problematiche gestionali di vario genere.

In generale si vuole evitare che si possano verificare situazioni che contravvengono alle indicazioni di tutela del territorio che caratterizzano fortemente il Piano e che pongono un'attenzione particolare agli aspetti che riguardano il patrimonio ambientale e storico.

Le singole varianti riguardano sia la parte normativa che le tavole grafiche e coinvolgono diverse località. Ad ognuna viene data una risposta puntuale per inserire la singola "occasione" in un quadro generale già delineato. E' questo un concetto dal quale non si può prescindere se si vuole attivare un processo di valorizzazione del territorio nel suo complesso: risposte mirate a risolvere (anche se in realtà spesso la risoluzione non è unica) una ad una le singole problematiche all'interno di un "insieme" più ampio.

B. ELEMENTI COSTITUENTI IL RUE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio è costituito da (Art. 1.1.3):

- Fascicolo RUE - Norme, corredato degli allegati da 1 a 4;
- Fascicolo RUE - Definizioni
- Fascicolo RUE - Competenze - Procedure - Adempimenti;
- Fascicolo RUE - Requisiti Tecnici degli Edifici - Area Bazzanese;
- Cartografia di RUE.

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione della propria Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 ha approvato l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, poi modificato con Deliberazione di Giunta Regionale 7 Luglio 2014 n. 994. L'applicazione di tali definizioni, in gran parte riportate nell'apposito fascicolo del RUE, è oggi cogente ed i Piani devono essere coerenti con esse. Inoltre la Legge Regionale 20/2000, come oggi vigente, definisce gran parte delle competenze, procedure ed adempimenti ora riportate nell'apposito fascicolo del RUE.

Con l'adozione della Deliberazione di Consiglio n. 994/2014 in precedenza richiamata la Regione ha inoltre approvato l'Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata. In tale disposizione viene ribadito il concetto che *"(...) gli strumenti di pianificazione (...) dei Comuni adottati e approvati dopo il 29 Settembre 2013, attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata stabilita dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (...)".* Inoltre viene precisato che *"(...) le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, si coordinano alle disposizioni dei piani e degli atti normativi sovraordinati e provvedono al recepimento della normativa sovraordinata sopravvenuta esclusivamente attraverso richiami espressi alla stessa, che trova diretta applicazione (...)".*

Con tale disposizione vengono a rendersi inutili sia il fascicolo relativo alle Definizioni che quello relativo alle competenze, procedure e adempimenti in quanto, in forza delle disposizioni sopra richiamate, conterrebbero solamente il richiamo alle disposizioni sovraordinate, richiami che è possibile effettuare direttamente nel testo normativo.

Infine, con riferimento ai requisiti tecnici delle opere edilizie, ora disciplinate dal relativo fascicolo del RUE, la Legge Reg.le 30 Luglio 2013 n. 15 al 1^ comma dell'art. 11 dispone che *"L'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere*

architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive". La stessa Legge Reg.le, all'art. 59, dispone la cessazione dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Art. 2 legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni)) nonchè delle successive deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90) e deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)), da cui discende il fascicolo dei requisiti tecnici allegati al RUE.

In forza di quanto riportato ai precedenti punti la presente variante prevede l'eliminazione di tali fascicoli ed il RUE, così come modificato, viene ad essere quindi costituito da:

- Fascicolo RUE - Norme, corredato degli allegati da 1 a 4;
- Cartografia di RUE.

C. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE

Come in precedenza evidenziato il processo di revisione normativa conseguente l'adozione da parte della Regione Emilia Romagna della Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 994/2014 ha portato a verificare l'intero corpo normativo del RUE al fine di rimuovere qualsiasi dettato che riproducesse disposizioni contenute in leggi, regolamenti, atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, norme tecniche, prescrizioni, indirizzi e normative già stabilite dalla normativa sovraordinata, sostituendo a esse puri richiami alle stesse.

E' il caso delle definizioni e delle procedure di cui ai fascicoli di cui al precedente punto B., ma anche delle competenze che sono assegnate alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP), della documentazione che deve essere allegata per la presentazione o l'ottenimento dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi edilizi o per la chiusura dei relativi lavori, dei requisiti delle opere edilizie, ...

In tutti questi casi ed in situazioni analoghe la variante propone la cancellazione della norma e la sua sostituzione con il puro richiamo alla disposizione normativa che disciplina l'attività interessata (Legge o Decreto dello Stato, Legge o Piano di Settore Regionale, PTCP, Atto di coordinamento tecnico, ...).

Fanno parte di questo gruppo anche le modifiche cartografiche derivanti da atti di Enti sovraordinati che hanno riflessi sugli elaborati del RUE e che non sono ancora stati recepiti.

La revisione ha riguardato in particolare:

- art. 1.1.1: ai commi 1 e 2 le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolato viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. 29 LR 20/2000); in considerazione della soppressione dell'intero comma 2 viene conseguentemente rinumerato l'attuale comma 3;
- art. 1.1.3: i riferimenti ai Fascicoli "Definizione", "Competenze" e "Requisiti Tecnici" vengono soppressi (con riferimento al precedente punto B); Viene inserito come allegato alle Norme l'abaco fotografico dei casi più ricorrenti di edifici agricoli principali, già facente parte del fascicolo "Definizioni";
- art. 1.1.4: al comma 4 il riferimento al fascicolo "Procedure e Adempimenti" viene soppresso e viene richiamato il disposto dell'art. 22 della LR 15/2013 e del TU dell'Edilizia (DPR 380/2001);
- art. 1.1.5: al comma 2 il riferimento al fascicolo "Procedure e Adempimenti" viene soppresso e viene richiamato il disposto dell'art. 20 della LR 15/2013 e del TU dell'Edilizia (DPR 380/2001);
- art. 1.1.7: le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolato viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. 4 LR 15/2013);
- art. 3.1.1: al comma 1 le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolato viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. A-23 LR 20/2000);

- art. 3.1.2: ai commi 1 e 2 le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. A-24 LR 20/2000); in conseguenza della soppressione dell'intero comma 2 viene effettuata la rinumerazione dei restanti commi dell'articolo;
ai commi 11 (già 12), 12 (già 13) e 18 (già 19) le definizioni degli interventi vengono riviste e rese coerenti con quelle riportate dall'atto di coordinamento tecnico della Regione;
- art. 3.1.5: ai commi 1, 7 e 8 le definizioni degli interventi vengono riviste e rese coerenti con quelle riportate dall'atto di coordinamento tecnico della Regione;
- art. 3.1.6: ai commi 1, 2, 3, 4 le definizioni degli interventi vengono riviste e rese coerenti con quelle riportate dall'atto di coordinamento tecnico della Regione;
- art. 3.1.8: al comma 4 le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. A-26 LR 20/2000);
al comma 5, in conseguenza della soppressione di cui al comma 4, viene esplicitato il caso nel quale la dotazione può essere monetizzata;
- capo 3.3: nella premessa il riferimento al Fascicolo "Requisiti Tecnici" viene soppresso (con riferimento al precedente punto B);
- art. 3.3.3: le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con la citazione delle norme sovraordinate riportate all'art. 3.3.2;
- art. 3.3.4: al comma 4 le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. 11 c.2 LR 15/2013);
- art. 3.6.7: alcune specificazioni testuali vengono soppresse in quanto già riportate nelle norme di PSC;
- art. 3.7.1: al comma 1 il riferimento al Fascicolo "Requisiti Tecnici" viene soppresso (con riferimento al precedente punto B);
- art. 3.7.2: al comma 1 il riferimento al Fascicolo "Requisiti Tecnici" viene soppresso (con riferimento al precedente punto B);
- art. 3.8.2: le specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con il richiamo della norma sovraordinata (art. 338 RD 1265/1934); In conseguenza della soppressione di alcuni commi gli stessi vengono rinumerati;
- art. 4.1.1: al comma 2 il riferimento al Fascicolo "Definizioni" viene soppresso (con riferimento al precedente punto B) e richiamato il disposto della L.R. 15/2013 e del TU dell'Edilizia (DRP 380/2001);
- art. 4.1.2: ai commi 2, 5 e 7 alcune specificazioni testuali vengono soppresse e l'articolo viene modificato con la citazione della norma sovraordinata

- (art. a-7 c.3 LR 20/2000) e vengono eliminati alcuni riferimenti alla CQAP in relazione a pareri “non dovuti”;
- art. 4.1.7: ai commi 4,5 e 7 vengono soppressi alcuni riferimenti all’art. 13, comma 4, della LR 15/2013 in quanto già presenti in altra parte dell’articolo;
al comma 8 il termine “Ricostruzione filologica” viene sostituito con il termine “Ripristino tipologico” in adeguamento alle definizioni tecniche uniformi della Regione;
 - art. 4.1.12: ai commi 3 e 4 vengono soppressi alcuni riferimenti all’art. 13, comma 4, della LR 15/2013 in quanto già presenti in altra parte dell’articolo;
 - art. 4.1.16: ai commi 2 e 4 le definizioni degli interventi vengono riviste e rese coerenti con quelle riportate dall’atto di coordinamento tecnico della Regione;
 - art. 4.2.3: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione e sono stati soppressi i riferimenti al Fascicolo “Requisiti Tecnici” (con riferimento al precedente punto B) esplicitando i livelli migliorativi prescritti;
 - art. 4.3.1: ai commi 4, 6, 8 e 9 la definizione di “cambio d’uso” è stata integrata con il riferimento normativo (art. 28 LR 15/2013);
 - art. 4.4.3: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione e quella del cambio d’uso è stata integrata con il riferimento all’art. 28 della LR 15/2013;
al comma 3 vengono soppressi i riferimenti al fascicolo “Requisiti Tecnici” (con riferimento al precedente punto B) esplicitando, di conseguenza, i livelli migliorativi da conseguire;
 - art. 4.5.1: ai commi 3 e 5 la definizione di “cambio d’uso” è stata integrata con il riferimento normativo (art. 28 LR 15/2013);
 - art. 4.6.2: ai commi 3 e 6 vengono soppressi alcune specificazioni testuali, già riportate nelle norme di PSC, e la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
 - art. 4.6.3: al commi 3 e 7 il riferimento al PRA viene modificato con il richiamo del PTCP e la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
 - art. 4.6.4: ai commi 2 e 6 il riferimento al PRA viene modificato con il richiamo del PTCP e la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
 - art. 4.6.5: al comma 3 la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
 - art. 4.6.6: al comma 5 la definizione di “cambio d’uso” è stata integrata con il riferimento normativo (art. 28 LR 15/2013);
 - art. 4.6.7: ai commi 6 e 8 la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione e quella del

cambio d'uso è stata integrata con il riferimento all'art. 28 della LR 15/2013;

- art. 4.6.9: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione e quella del cambio d'uso è stata integrata con il riferimento all'art. 28 della LR 15/2013; sono inoltre soppressi i riferimenti alla CQAP ed al fascicolo "Definizioni" (con riferimento al precedente punto B);
al punto b1) della tabella del comma 2 viene soppresso il riferimento al fascicolo "Definizioni" (con riferimento al precedente punto B) sostituendolo con un riferimento all'abaco fotografico da porre in allegato alle Norme di RUE;
al comma 14 viene soppresso il riferimento alla CQAP in relazione a pareri non dovuti;
- art. 4.6.10: ai commi 2 e 4 il riferimento agli interventi comportanti "demolizione e ricostruzione" è stato reso coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.6.16: In tutte le "schede dei contesti", è stato riportato per esteso il riferimento alla possibilità o meno di "cambio d'uso", in adeguamento alle definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.1: Nel titolo ed ai commi 3, 4 e 5 la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.2: l'articolato è stato riformulato eliminando alcuni riferimenti alla CQAP in relazione a pareri "non dovuti";
- art. 4.7.3: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
al comma 11 l'articolato viene riformulato sopprimendo il riferimento alla CQAP in relazione ad atti o pareri non dovuti;
- art. 4.7.4: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.5: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.7: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.8: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.9: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.10: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.11: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;

- art. 4.7.12: La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 4.7.14: Vengono soppresse alcune specificazioni testuali già contenute nella disposizione sovraordinata; La definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 5.1.2: l'articolo viene riformulato sopprimendo alcuni riferimenti a provvedimenti o alla CQAP in relazione ad atti o pareri non dovuti;
- art. 5.1.3: l'articolo viene riformulato sopprimendo alcuni riferimenti alla CQAP in relazione ad atti o pareri non dovuti;
- art. 5.1.4: al comma 3 l'articolo viene riformulato sopprimendo alcuni riferimenti alla CQAP in relazione ad atti o pareri non dovuti;
- art. 5.1.8: vengono soppressi i commi 9 e 10 in quanto l'argomento è disciplinato da disposizioni sovraordinate (norme sul contenimento dei consumi energetici);
- art. 5.1.9: al comma 1 l'articolo viene riformulato in adeguamento alle disposizioni sovraordinate che disciplinano la materia fornendo, nel contempo, indicazioni in relazione ad interventi su immobili tutelati;
- art. 5.1.10: al comma 5 l'articolo viene riformulato sopprimendo alcuni riferimenti alla CQAP in relazione ad atti o pareri non dovuti;
- art. 5.2.1: l'articolo viene riformulato con la citazione della norma sovraordinata che disciplina la materia (DAL Regione ER 279/2010) sopprimendo le specificazioni testuali;
- art. 5.2.2: al comma 1 l'articolo viene riformulato con il richiamo all'articolo 5.2.1 e sopprimendo le specificazioni testuali;
- art. 5.2.3: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 5.2.4: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione;
- art. 5.2.5: la definizione degli interventi ammessi è stata resa coerente con le definizioni tecniche uniformi della Regione; vengono inoltre rinumerati i commi in conseguenza delle soppressioni effettuate;
- art. 5.2.6: al comma 4 viene soppresso il riferimento al fascicolo "Requisiti Tecnici" (con riferimento al precedente punto B) e richiamate alcune disposizioni sovraordinate;
- art. 5.3.1: i commi 2 e 3 vengono soppressi in quanto disciplinavano una procedura non prevista dalle vigenti disposizioni sovraordinate;
- art. 5.3.3: al comma 2 viene soppresso un paragrafo disciplinante una procedura non prevista dalle vigenti disposizioni sovraordinate;
- art. 5.3.7: al comma 2 (già 3) viene soppresso il riferimento alla CQAP in relazione a pareri non dovuti;
- art. 5.3.8: al comma 1 viene soppresso parte del paragrafo disciplinante una procedura non prevista dalle vigenti disposizioni sovraordinate;

- art. 5.3.9: al comma 4 viene soppresso il riferimento alla CQAP in relazione a pareri non dovuti;
- art. 6.1: in conseguenza della soppressione dei fascicoli “Definizioni”, “Competenze”, “Requisiti tecnici” (vedi precedente punto B) è stato riformulato l’articolato effettuando gli opportuni richiami alle disposizioni sovraordinate;
- Art. 6.2: in conseguenza della soppressione del fascicolo “Requisiti tecnici” (vedi precedente punto B) vengono soppressi o sostituiti i riferimenti a disposizioni non più vigenti effettuando gli opportuni richiami alle disposizioni sovraordinate;
- Art. 6.3: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.3 al fine di definire, ai sensi dell’art.6, comma 3, della LR 15/2013, la composizione e le modalità di nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) precisando, al comma 5, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della stessa LR 15/2013, che l’approvazione degli strumenti urbanistici è subordinata all’acquisizione del parere della CQAP;
- Art. 6.4: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.4 al fine di definire la documentazione minima necessaria per la richiesta di Valutazione preventiva di cui all’art. 21 della LR 15/2013, già contenuta all’art. 3.1 del soppresso fascicolo;
- Art. 6.5: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.5 al fine di definire la documentazione minima costitutiva dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, già contenuto all’art. 2.1 del soppresso fascicolo;
- Art. 6.6: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.6 al fine di definire sia la documentazione minima costitutiva degli Interventi Unitari Convenzionati (IUC) che la relativa procedura di approvazione, elementi già contenuti all’art. 2.6 del soppresso fascicolo;
- Art. 6.7: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.7 al fine di definire sia la documentazione minima costitutiva dei Piani di Riconversione Agricola (PRA) che la relativa procedura di approvazione, elementi già contenuti all’art. 2.7 del soppresso fascicolo;
- Art. 6.8: In conseguenza della soppressione del fascicolo “Competenze, procedure e adempimenti” (vedi precedente punto B) viene inserito l’art. 6.8 al fine di disciplinare la procedura di “riesame” prevista dall’art. 27 della LR 15/2013, già contenuta all’art. 3.3 del soppresso fascicolo;
- Tav. CR.RUE.1c: Viene riportata la modifica del tracciato dell’elettrodotto 132 kV MARTIGNONE-S.DAMASO N. 997 conseguente la Delibera di Giunta

Provinciale 30/09/2014 n. 369 concernente il “Procedimento di rilascio autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. della variante interrata all’elettrodotto 132 kV MARTIGNONE-S.DAMASO N. 997 fra i sostegni 78 e 78bis, demolizione dell’esistente sostegno 78 e del tratto di linea aerea compreso tra i nuovi sostegni in località Crespellano, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia (Rif. TERNA R.I./1616)” (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CR.RUE.2b.2 in scala 1:2.000).

D. MODIFICHE RELATIVE ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI O FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E RENDERE MAGGIORMENTE COMPRESIBILE LA NORMATIVA

Una ulteriore categoria di varianti al RUE è quella che si rende necessaria, dopo il primo periodo di utilizzo del Regolamento, al fine di correggere errori materiali ed apportare modifiche finalizzate a semplificarne l'applicazione e renderne maggiormente comprensibile la normativa. In tale categoria sono state ricomprese anche modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza della necessità di effettuare interventi pubblici e/o di pubblica utilità, senza però modificare in alcun modo il dimensionamento del Piano, che non è materia oggetto del RUE.

A seguire, per questa tipologia di varianti e per ciascuna di esse, vengono elencate le caratteristiche e le motivazioni che hanno portato alla proposta di variazione.

D.1 - Correzioni di errori materiali

La stesura definitiva del RUE, effettuata a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dei Comuni, doveva tenere conto delle decisioni assunte dai singoli Consigli Comunali in relazione sia alle osservazioni presentate da cittadini, enti, associazioni, ..., che delle valutazioni/contributi tecnici formulati dalla Commissione Tecnica di Coordinamento, composta dai Responsabili dei Servizi Pianificazione Territoriale ed Urbanistica dei singoli Comuni, e formalmente trasmessi prima dell'approvazione.

In alcuni casi si è verificato che la stesura definitiva degli elaborati invece non ha tenuto conto di ciò. E' quindi opportuno in questa fase procedere ad apportare quelle modificazioni che consentano di "riallineare" il RUE alle decisioni assunte al momento dell'approvazione.

In questa casistica rientrano sia modifiche di tipo cartografico (la decisione assunta a seguito dell'esame dell'osservazione prevedeva di modificare elementi grafici del Piano che invece non è avvenuta) che normative.

Altra tipologia di errori materiali che si è riscontrata è l'errato richiamo in alcuni articoli di disposizioni di altri articoli. In questi casi si è semplicemente provveduto ad effettuare l'opportuna correzione.

Le modifiche hanno riguardato:

- art. 3.1.2: al comma 5 (già comma 6) viene soppresso il 5° alinea del secondo punto in quanto le opere indicate (cimiteri) sono già ricompresi nell'articolato dell'art. 3.1.1; viene inoltre sostituito il termine "COL.L.c" con il termine "COL.C.c" in quanto il paragrafo tratta delle attrezzature collettive di carattere comunale, per cui è corretta questa ultima definizione;
- al comma 13 (già comma 14) nel paragrafo relativo al COL-C.a/p "Casa di riposo Villa Maria Vittoria" viene sostituito il termine "COL.L.d" con il termine "COL.C.d" al fine di rendere coerente il testo normativo con le indicazioni riportate sia nella cartografia di RUE (Tavv. 1) che in quella di PSC (Tavv. 3);

- art. 3.1.6: ai commi 3 e 4 viene modificato l'articolato in relazione all'obbligo di cessione di aree per parcheggi e verde per alcune tipologie di usi al fine di rendere coerenti le indicazioni riportate nella tabella di cui al comma 4 con il testo dei commi 3 e 4;
al comma 5 viene soppresso l'errato riferimento al regolamento dell'allegato C in quanto inesistente;
- art. 3.1.8: al comma 4 viene soppresso il richiamo alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo e sostituito con il richiamo ai primi due punti del medesimo comma 2 in quanto nel comma citato l'elencazione avviene mediante alinea e non per lettere;
- art. 3.5.2: viene effettuata la rinumerazione dei commi in quanto quella esistente mancava del comma 3;
al comma 4 (già 5) viene soppresso il secondo paragrafo in quanto ritenuto maggiormente coerente con il capitolo "Distanze" per riportarlo, con modifiche, all'art. 5.2.4;
- art. 3.7.1: al comma 2 viene modificato il riferimento al titolo abilitativo da ottenere in quanto la DIA è ora sostituita, per le opere indicate, dalla SCIA o, in alcuni casi, dalla CIL;
- art. 3.7.2: al comma 6 viene modificato il riferimento al titolo abilitativo da ottenere in quanto, per le opere indicate, quello corretto è la SCIA;
- art. 3.7.3: al comma 1 viene sostituito il riferimento all'art. 2.7 in quanto quello giusto è l'art. 2.24, nonché inserito il riferimento all'art. 2.25 del PSC, ora mancante;
- art. 4.1.7: al comma 7 viene inserito il paragrafo relativo alla presentazione, per gli interventi di RS, RRC e RE, dell'analisi critica riguardante l'edificio, erroneamente non indicata diversamente da tutte le altre tipologie di edifici classificati;
- art. 4.1.15: ai commi 3 e 4 viene soppresso il riferimento all'art. 4.1.12 in quanto il solo riferimento corretto all'art. 4.1.16;
- art. 4.2.4: al comma 1 viene soppresso un errato riferimento alla CQAP relativo a pareri non dovuti;
al comma 6 all'interno di singoli IUC vengono modificati alcuni riferimenti legislativi riportati in modo errato, ed alcune modalità esecutive difformi dalle varianti di anticipazione approvate prima dell'approvazione del RUE, di cui lo stesso RUE doveva prendere atto;
- art. 4.3.1: ai commi 7 e 8 la sigla AR.e1 (riferita alla versione adottata del RUE e non più prevista in quella approvata) viene sostituita con la sigla corretta AR.e;
- art. 4.4.3: viene effettuata la rinumerazione dei commi in quanto quella esistente contiene due commi 3;
- art. 4.6.6: ai commi 3, 4, 5 e 6 viene soppresso il doppio riferimento all'art. 4.6.9 ed effettuato il riferimento corretto all'art. 4.6.16;

al comma 5 viene soppresso il paragrafo relativo alla realizzazione delle autorimesse interrate in quanto duplicato e soppresso il riferimento al parere della CQAP in quanto non dovuto;

al comma 6 viene soppresso il paragrafo relativo alle disposizioni specifiche per l'area di Via Bargellina, Fondo Balosetta (Crespellano - Valsamoggia) in quanto tale area non si trova inserito nell'ambito trattato dal comma (Ambiti di Valore Paesaggistico AVP);

al comma 7 viene soppresso il paragrafo relativo alle disposizioni specifiche per il sub-ambito di pregio ambientale "Contesto ambientale dell'ex polveriera militare e delle scuderie Orsi-Mangelli" in quanto tale contesto non si trova incluso nell'ambito trattato dal comma (Ambiti Agricoli Periurbani AAP);

allo stesso comma 7 viene inserito il paragrafo relativo alle disposizioni specifiche per l'area di Via Bargellina, Fondo Balosetta (Crespellano - Valsamoggia), già erroneamente contenuto nel precedente comma 6;

- art. 4.6.7: al comma 8 viene sostituito l'errato riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4.2.3 con quello corretto alla lettera c) del comma 3 dello stesso articolo nonché sostituiti gli errati richiami al comma 2 con quelli corretti al comma 3;
- art. 4.6.9: al comma 14 viene modificato il secondo alinea allo scopo di prevedere l'applicazione dell'articolato per tutte le tipologie di strade e non solo per le strade vicinali e per quelle statali;
- art. 4.6.16: La tabella allegata all'articolato relativa al contesto B2 - Contesto della Bazzanese, viene modificata nella parte finale in adempimento alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del RUE in accoglimento ad osservazioni presentate da cittadini, erroneamente non riportate;
- art. 4.7.3: al comma 3 viene modificato il testo del punto b) al fine di eliminare il vuoto temporale dall'adozione del RUE per la realizzazione di nuovi interventi nel caso di frazionamenti aziendali e consentirli, alle condizioni indicate nella norma, anche nelle Aziende che vengono a formarsi dopo tale termine. La tematica era stata evidenziata nel documento di valutazione del CTC ed al momento dell'approvazione i Consigli Comunali avevano accolto il suggerimento, ma tale decisione non è confluita nel testo definitivo del RUE;
- art. 4.7.6: al comma 1 viene eliminata la differenziazione di superficie realizzabile fra aree di pianura e di collina/montagna. La modifica effettuata in conseguenza della decisione assunta dai Consigli Comunali in sede di approvazione del RUE a seguito della presentazione di un'osservazione è stata riportata nella tabella dello stesso comma 1 e non nel testo;
- art. 4.7.10: al comma 1 viene soppresso il doppio termine "adeguamento";
- art. 5.1.6: al comma 3 viene modificato il riferimento al titolo abilitativo da ottenere in quanto, per le opere indicate, quello corretto è la SCIA;

- art. 5.2.3: vengono rinumerati i commi in quanto sono presenti due commi 3;
- art. 5.2.4: al comma 2 vengono modificati i riferimenti ai commi dell'articolo 5.2.3 in conseguenza della remunerazione effettuata;
- art. 5.2.6: al comma 1, 1° alinea, viene soppresso l'errato riferimento all'art. 6.4.10 c. 4 sostituendo ad esso il richiamo dell'art. 20 della LR 15/2013 e dell'art. 14 del DPR 380/2001 nella stesura vigente;
al comma 4 viene riportato il riferimento aggiornato alla disposizione regionale (Del. GR 193/2014);
- art. 5.3.1: al comma 1 viene soppresso il riferimento agli articoli del capo in quanto implicito e sostituito il riferimento agli edifici con quello al territorio, maggiormente pertinente per la tipologia degli oggetti trattati;
- art. 5.3.7: vengono remunerati i commi in quanto è erroneamente mancante il comma 2;
- tav. AB.RUE: nella Legenda del Sistema Insediativo viene corretto il riferimento all'articolato di RUE in relazione agli Edifici nei quali il RUE prescrive il mantenimento ai piani terra di usi commerciali, terziari e artigianali compatibili con la residenza;
- tav. AB.RUE: nella Legenda del Sistema Insediativo Specializzato viene corretto il riferimento a diversi commi dell'articolato di RUE in relazione sia agli ambiti per attività produttive che alle strutture commerciali;
- tav. AB.RUE: nella Legenda del Sistema delle Dotazioni Territoriali viene corretto il riferimento a diversi commi dell'articolato di RUE in relazione alle Attrezzature e spazi collettivi nonché alle Aree specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (ATP);
- tav. AB.RUE: nella Legenda del Sistema Naturale e Ambientale - Territorio Rurale viene corretto il riferimento all'articolato di RUE in relazione alle Zone del territorio rurale tutelate;
- tav. CR.RUE.1c: in Crespellano (Valsamoggia), nell'area produttiva di "Chiesaccia Vecchia" il perimetro dell'IUC.P-CR2 viene rettificato a ricomprendere solamente la proprietà interessata dagli interventi definiti nell'art. 4.4.3 c. 11 relativi allo stesso IUC (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CR.RUE.2b.1 in scala 1:2.000);
- tav. CR.RUE.1d: In Crespellano (Valsamoggia), nell'area produttiva di Via Lunga viene soppressa l'errata classificazione dell'edificio 352.01-R4 in quanto lo stesso è stato integralmente demolito e ricostruito negli anni 2000 (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CR.RUE.2b.4 in scala 1:2.000);
- tav. CR.RUE.1d: In Crespellano (Valsamoggia) all'edificio classificato dal PSC posto lungo la Via M. Ferro e limitrofo al perimetro del Centro Storico CS viene assegnata la sigla di classificazione 506.17-S, erroneamente ora mancante (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CR.RUE.2b.3 in scala 1:2.000);

- tav. CR.RUE.1d: In Crespellano (Valsamoggia) in Via Bargellina viene rimossa l'individuazione di "Edificio incongruo" (104-AI.1) in adempimento alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del RUE in accoglimento ad osservazioni presentate da cittadini, erroneamente non effettuata (la variazione comporta analogia modifica della Tav. CR.RUE.2b.3 in scala 1:2.000);
- tav. CR.RUE.1d: In Crespellano (Valsamoggia) in Via Rodari viene rimossa l'errata identificazione di una porzione di Viabilità di interesse comunale (VC) in quanto area privata pertinenziale al lotto già insediato (la variazione comporta analogia modifica della Tav. CR.RUE.2b.3 in scala 1:2.000);
- tav. CR.RUE.1d: In Crespellano (Valsamoggia) in Via Provinciale in prossimità della loc. "Lieto soggiorno" e "Villa Banzi" viene rimossa l'errata identificazione di una porzione di Viabilità di interesse comunale (VC) in quanto area privata pertinenziale al lotto già insediato (la variazione comporta analogia modifica della Tav. CR.RUE.2b.4 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1e: In Zola Predosa, nell'area produttiva posta nel quadrante Nord-Est del territorio, vengono individuati degli ambiti COL-L.d (parcheggi) facenti parte delle dotazioni territoriali ma erroneamente non rappresentati negli elaborati di RUE (la variazione comporta analogia modifica della Tav. ZP.RUE.2c.2 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1e: In Via Ghironda (Ponte Ronca - Zola Predosa) viene rettificato il perimetro di un lotto posto in ambito AUC.5A con l'inclusione di una piccola area erroneamente individuata come sede stradale (la variazione comporta analogia modifica della Tav. ZP.RUE.2c.3 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1e: In loc. Ponte Ronca (Zola Predosa) viene individuato a monte dell'abitato un ambito ECO-L all'interno del quale è prevista, in accordo con l'autorità idraulica competente, la realizzazione della cassa di espansione del torrente Ghironda a salvaguardia dell'abitato (la variazione comporta analogia modifica della Tav. ZP.RUE.2c.3 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1e: In loc. Ponte Ronca (Zola Predosa) viene integrata la rete delle piste ciclabili e itinerari-percorsi pedonali esistenti e di progetto con l'indicazione di un tratto, di carattere meramente locale, in fregio alla Via Bazzanese, già in parte oggetto di accordo pubblico/privato (la variazione comporta analogia modifica della Tav. ZP.RUE.2c.3 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1e: In loc. Villa Virginia (Zola Predosa) il fabbricato identificato con la sigla 132.03 erroneamente classificato R.3 viene correttamente riclassificato RU in quanto attualmente si trova allo stato di rudere;
- Tav. ZP.RUE.1e/1f: All'interno dell'ambito AN.e1a (Zola Predosa - Ex comparto C4) viene soppressa l'errata classificazione dell'edificio 198.01-R5 in quanto lo stesso è stato integralmente demolito e ricostruito in forza dell'apposito Permesso di Costruire rilasciato nel corso del 2010 in base alle disposizioni del Piano Particolareggiato e del Prevalente PRG che non

indicavano per quel fabbricato elementi di carattere tipologico o finalità conservative (la variazione comporta analoga modifica della Tav. ZP.RUE.2c.1 in scala 1:2.000);

- tav. ZP.RUE.1f: In Via Bernardoni (Zola Predosa) un'area erroneamente individuata come Viabilità privata viene classificata COL-L.d (Parcheggio) in coerenza con il reale utilizzo della stessa (la variazione comporta analoga modifica della Tav. ZP.RUE.2c.1 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1f: In prossimità del Parco Cavanella (Zola Predosa) viene individuata una piccola area ECO-L di proprietà privata di pertinenza di un lotto posto in ambito AUC.7A erroneamente incluso all'interno dell'Ambito COL-C.c. (la variazione comporta analoga modifica della Tav. ZP.RUE.2c.1 in scala 1:2.000);
- tav. ZP.RUE.1f: In Via Montevecchio (Zola Predosa) un insediamento produttivo agricolo erroneamente individuato come Al.2.1 viene correttamente riclassificato Al.1 in quanto in uso sia all'adozione del RUE che al momento attuale;
- tav. ZP.RUE.1f: In loc. Rivabella (Zola Predosa) viene integrata la rete delle piste ciclabili e itinerari-percorsi pedonali esistenti e di progetto con l'indicazione di un tratto, di carattere meramente locale, posto in parte in fregio alla Via Lavino ed in parte in fregio al torrente Lavino, all'interno dell'ambito già adibito a frantoio (la variazione comporta analoga modifica della Tav. ZP.RUE.2c.3 e MP.RUE.2f.2 [già MP.RUE.2e.2] in scala 1:2.000);
- tav.CS.RUE.1l: In Via Brodolini - loc. Castelletto (Valsamoggia) viene indicato l'ambito COL-L.d (parcheggi) facenti parte delle dotazioni territoriali di carattere locale a servizio dell'originario comparto di attuazione, erroneamente non rappresentato negli elaborati di RUE (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CS.RUE.2e.1 in scala 1:2.000);
- tav.CS.RUE.1l: In Via Chiesa - loc. Zappolino (Valsamoggia) viene indicato l'ambito COL-L.c (Verde Pubblico) facente parte delle dotazioni territoriali a carattere locale a servizio dell'originario comparto di attuazione, erroneamente non rappresentato negli elaborati di RUE. Viene inoltre indicato come ECO-L parte dell'ambito AUC.6 che l'originario Piano Attuativo individuava come destinata a Verde (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CS.RUE.2e.2 in scala 1:2.000);
- tav.CS.RUE.1l: Nelle Vie Pallotti e Sassi - loc. Zappolino (Valsamoggia) vengono indicati diversi ambiti COL-L.d (parcheggi) facente parte delle dotazioni territoriali a carattere locale a servizio degli originari comparti di attuazione, erroneamente non rappresentati negli elaborati di RUE. Viene inoltre individuata l'intera Via Pallotti come Viabilità di interesse comunale (VC), anch'essa non rappresentata (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CS.RUE.2e.2 in scala 1:2.000);
- tav.CS.RUE.1l: In loc. Fagnano (Valsamoggia) in Via S. Andrea vengono indicati diversi ambiti COL-L.d (parcheggi) facente parte delle dotazioni

territoriali a carattere locale a servizio dell'originario comparto di attuazione, erroneamente non rappresentati negli elaborati di RUE. Viene inoltre individuata una traversa alla stessa Via S. Andrea come Viabilità di interesse comunale (VC), anch'essa non rappresentata (la variazione comporta analoga modifica della Tav. CS.RUE.2e.2 in scala 1:2.000);

- tav. MP.RUE.1o: Nell'Ambito AR.e (Case Bonazzi - Calderino di Monte S. Pietro) viene modificata la classificazione erroneamente assegnata all'edificio ES presente all'interno dello stesso ambito per renderla coerente con la tipologia dell'edificio (la variazione comporta analoga modifica della Tav. MP.RUE.2f.2 [già MP.RUE.2e.2] in scala 1:2.000);
- tav. MP.RUE.1p: In loc. Oca (Monte S. Pietro) l'ambito erroneamente individuato come Insediamento Storico IS viene riclassificato Nucleo storico NS in coerenza sia con la colorazione dell'ambito riportata sulle tavole che con le classi di intervento assegnate agli edifici che con l'indicazione riportata dalla corrispondente tav. MP.PSC.3p del PSC (la variazione comporta analoga modifica della Tav. MP.RUE.2f.3 in scala 1:2.000);
- tav. SV.RUE.1s: In Savigno (Valsamoggia), in Via Samoggia viene soppressa l'errata classificazione degli edifici 194.01-R4 e 194.02-R3 in quanto gli stessi negli anni sono stati oggetti di interventi di recupero e ricostruzione che ne hanno fortemente modificato l'originario assetto compositivo; nello specifico l'edificio di cui alla scheda 194.01 è stato nel tempo oggetto di diversi interventi sulle singole unità che ne ha modificato la percezione e l'assetto (ultimo intervento è quello relativo al recupero della parte retrostante con un criterio di conservazione diverso da quello che fronteggia la strada), mentre l'edificio con scheda 194.02 è stato oggetto della ricostruzione con la riproposizione di un'assetto architettonico pseudo storico con "geolosie" ma di recente fattura (la variazione comporta analoga modifica della Tav. SV.RUE.2g.1 in scala 1:2.000);
- tav. MP.RUE.2e.2: la tavola viene rinominata correttamente in MP.RUE.2f.2 in coerenza con la declinazione e l'andamento progressivo della numerazione delle altre tavole del RUE;
- tav. CR.RUE.3b: In località Calcara di Crespellano (Valsamoggia) vengono riclassificati i fabbricati identificati con le sigle 509.07 e 509.11 posti all'interno del tessuto storico TS in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale al momento dell'approvazione del RUE in accoglimento ad osservazioni presentate da cittadini (rispettivamente sono assegnate la classe 3 all'edificio 509.07 e la classe 2.3 all'edificio 509.11).

D.2 - Modifiche derivanti da specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di RUE.

Come in premessa precisato questo primo periodo di utilizzo del RUE ha evidenziato, in alcuni casi, la necessità di apportare modifiche al testo normativo al fine di rendere lo stesso più facilmente ed univocamente comprensibile, nel rispetto comunque

degli indirizzi programmatici originariamente assunti per la formulazione dello strumento di pianificazione.

Alcune di queste modifiche derivano dalla necessità di fornire delucidazioni e chiarimenti in conseguenza dell'adeguamento sia all'atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione che a quello per l'utilizzo di definizioni uniche (è il caso, ad esempio, dell'applicazione, ove prevista, della Ristrutturazione Edilizia, nella sua nuova definizione prevista dalla LR 15/2013, negli edifici classificati).

In questa categoria di modifiche sono infine incluse quelle, prevalentemente di tipo cartografico, finalizzate ad una migliore e più razionale localizzazione di alcune dotazioni pubbliche, non comportanti comunque incrementi di carico urbanistico o di dimensionamento dello strumento urbanistico.

Queste modifiche hanno riguardato:

- Art. 1.1.1: viene inserito un nuovo comma 2 al fine di richiamare l'adeguamento del RUE alle disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale 1688 del 18/11/2013 relativa all'applicazione della LR 19/2003 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico;
- art. 1.1.6: viene inserito il comma 8 (originariamente non presente) al fine di definire i principi fondamentali ai quali deve attenersi il trasferimento di capacità edificatoria da un lotto all'altro;
- art. 3.1.1: viene precisato al comma 1 che anche le "casce di espansione" e le "vasche di laminazione" sono da considerarsi infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
viene inoltre modificato l'articolato del comma 3 per definire le caratteristiche che deve possedere lo spazio per i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- art. 3.1.2: viene integrato l'articolato del comma 7 (già comma 8) al fine di precisare che negli ambiti interessati sono ammesse anche le funzioni pertinenziali alle attività principali già ora consentite;
- art. 3.1.4: viene modificato l'articolato del comma 1 per rendere la norma maggiormente comprensibile ed univocamente interpretabile, mantenendone il dettato;
- art. 3.1.5: al comma 1 viene inserito il riferimento a tutti i centri ed insediamenti storici CS, NS, TS, IS, ES per precisare che la "deroga" relativa alla dotazione di parcheggi pertinenziali va riferita a tutte le tipologie di tessuto storico e non ai soli "centri storici" CS;
al comma 9 viene modificata la tabella relativa alle dotazioni di parcheggi pertinenziali prevedendo per gli usi a1, a2, a3 una dotazione minima di un posto auto per alloggio nel caso di cambio d'uso di edificio con originaria destinazione residenziale;
allo stesso comma 9 viene inoltre modificata la tabella relativa alla dotazioni di parcheggi pertinenziali in relazione agli usi c1, c2, c3, f2, f6

in quanto, per la tipologia di usi considerata, il riservare una superficie di mq. 100 alla sosta degli autocarri può risultare eccessivamente penalizzante o tecnicamente non realizzabile nel caso di interventi di piccola dimensione;

viene aggiunto il comma 11 per individuare, ai sensi della LR 11/98, gli ambiti nei quali è consentita la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali nel caso di recupero di sottotetti;

- art. 3.2.1: viene modificato il comma 2 per rendere più esplicito il fatto che le aree ECO non rientrano nel calcolo della S.f. e quali siano i casi di “deroga”;

al comma 3 viene inserita fra le modalità di attuazione degli interventi di interesse pubblico gli “interventi urgenti attraverso approvazione del progetto con procedura di evidenza pubblica” per evidenti motivazioni di opportunità;

al comma 5 viene precisato che non solo le vasche di laminazione presenti sul territorio, ma anche quelle previste sono classificate col la sigla ECO-L;

- art. 3.3.4: al comma 2 nel punto 2.b viene sostituito il termine “di preferenza” con il termine “prioritariamente” al fine di rafforzare la scelta effettuata di realizzare i pannelli integrati nella struttura di copertura per evidenti motivazioni di carattere ambientale; viene inoltre eliminata l’ultima parte dello stesso punto in quanto la materia è già normata da disposizioni sovraordinate;

viene modificato il comma 3 al fine di rendere le modalità di intervento simili a quelle del comma 2, trattandosi di strutture analoghe;

- art. 3.5.1: viene integrato il comma 2 con l’inserimento di ulteriori paragrafi che disciplinano gli interventi necessari per collegare strutturalmente o fisicamente due edifici fra i quali siano interposte strade urbane;

- art. 3.5.2: al comma 3 (già comma 4) viene precisato quando sia possibile derogare alla distanza nelle fasce di rispetto ferroviario al fine di coordinare la norma generale alle previsioni degli IUC o delle eventuali disposizioni del POC che possono trattare in casi specifici la materia;

viene aggiunto il comma 5 (nella nuova numerazione) che evidenzia i casi nei quali è possibile realizzare collegamenti impiantistici, strutturali o funzionali di edifici nel caso in cui siano interposte strade urbane, con riferimento al comma 2 dell’ articolo 3.5.1;

- art. 3.5.7: al comma 2 vengono riformulate le modalità di intervento per le fasce di pertinenza/tutela fluviale, in relazione alla possibilità di realizzare interventi finalizzati alla fruizione dei “percorsi vita” anche in tali fasce, nel rispetto delle prescrizioni in esse operanti;

- art. 3.6.2: al comma 1 viene aggiunto il termine “Ministeriale” dopo il termine “Decreto” al fine di rendere univoco il riferimento alla normativa sovraordinata;

- art. 3.7.3: al comma 2 vengono sostituiti alcuni termini nell'articolato del primo periodo al fine di rendere la norma maggiormente ed univocamente comprensibile;
- art. 4.1.1: viene inserito il comma 3 per individuare, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della LR 15/2013, gli ambiti nei quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica degli originari parametri;
- art. 4.1.2: al comma 2 viene aggiunto un ulteriore periodo al fine di chiarire quali siano gli interventi ammessi in tali zone;
al comma 4 viene rivista ed integrata la formulazione dell'articolato con lo scopo di precisare quali caratteristiche debbano possedere le targhe e le insegne all'interno degli ambiti di valore storico e quali siano le procedure per la loro installazione;
- art. 4.1.7: al comma 4 viene rivista la formulazione dell'intervento di Ristrutturazione Edilizia RE con lo scopo di precisare che l'intervento deve essere riferito alle parti di edificio non più recuperabile e a quelle che hanno subito evidenti trasformazioni;
ai commi 5 e 7 vengono inseriti o soppressi alcuni termini allo scopo di graduare gli interventi in funzione della classificazione dei beni e di esplicitare le disposizioni della norma;
- art. 4.1.12: al comma 1 viene modificato l'articolato per consentire l'esecuzione di interventi di RRC, oltre che sugli edifici secondari, anche sulle parti di edificio già oggetto di evidenti trasformazioni o frutto di accrescimenti organici, nel rispetto della conservazione e della salvaguardia del bene tutelato;
al comma 3 viene modificato il testo dei punti C.3 e C.4 per precisare che per i complessi C.3 l'intervento di RE deve essere riferito solamente alle parti dell'edificio "non più recuperabili" mentre per quelli C.4 che l'intervento di RE con modifica delle strutture, delle aperture e delle coperture deve essere limitato alle parti dell'edificio "non più recuperabile" oltre che per quelle tipologicamente autonome;
al comma 4 viene modificato il testo dei punti R.3, R.4 e R.5 per precisare che per i complessi rurali R.3 l'intervento di RE deve essere riferito alle parti di edificio "non più recuperabile" e per i complessi R.4 anche a quelle che hanno subito evidenti trasformazioni, mentre per i complessi rurali R.5 viene sostituito il termine "originali" al termine "ancora conservate" in quanto potrebbero essere ancora conservate anche porzioni che nulla hanno a che fare con l'originario edificio e su di cui è opportuno intervenire;
- art. 4.1.13: viene rivista la formulazione dell'articolato al fine di rendere la norma maggiormente ed univocamente comprensibile;
- art. 4.1.14: viene integrato l'ultimo alinea del 2° periodo del comma 1 per precisare che la perizia giurata relativa allo stato di conservazione dell'edificio è necessaria solamente qualora siano previsti interventi di tipo strutturale sul fabbricato;

al comma 10 viene rivista la formattazione del paragrafo al fine di rendere la norma maggiormente comprensibile e precisando che per aree di valore ambientale devono intendersi gli ambiti AVN-AP provvedendo nel contempo a sostituire al termine RUE il termine PSC in quanto è tale strumento che individua le varie tipologie di ambito;

- art. 4.1.15: viene inserito il comma 6 al fine di chiarire che nel caso di interventi su edifici classificati gli usi degli ambiti di appartenenza hanno priorità su quelli elencati per i singoli edifici;

- art. 4.1.16: al comma 2 e nella tabella facente parte del comma 4 viene integrato l'articolato allo scopo di precisare in modo univoco quali siano gli interventi comportanti cambio d'uso ammessi, facendo anche riferimento all'ambito di intervento e alle destinazioni d'uso compatibili;

al comma 3 viene esplicitata la disposizione di riferimento in base alla quale è prevista l'assunzione di impegni all'esecuzione di interventi manutentivi del territorio per alcune tipologie di intervento;

al comma 4 viene inserito un ulteriore paragrafo per precisare che nel caso di interventi su edifici classificati è possibile, a determinate condizioni, ricavare gli spazi di servizio prescritti (cantina) anche in vani sottotetto;

- art. 4.1.17: al comma 5 viene inserita in diverse parti del testo la dizione "scala esterna" o "scala" o "vano scala" al fine di precisare che anche per le scale ed i vani scala valgono le disposizioni già previste per ascensori e montacarichi.

- art. 4.2.3: al comma 1 viene precisato che l'adeguamento della Sa si rende necessario solo per gli interventi di Ampliamento che comportano aumento della Superficie Utile (di conseguenza non è necessario raggiungere i valori minimi negli altri casi);

al comma 6 viene precisato in quali ambiti siano da applicarsi le diverse superfici minime previste per gli alloggi (60 o 75 mq) al fine di chiarire che negli ambiti AUC di tutti i centri della pianura (anche i minori) la superficie minima per determinare il numero degli alloggi è quantificata in 60 mq., mentre è di 75 mq. nei soli centri minori della collina e della montagna; viene inoltre chiarito che solamente in caso di impossibilità tecnica legata alla tipologia o alle caratteristiche dell'edificio si può richiedere di derogare dalla superficie minima di 38 mq. di Su dell'alloggio;

ai commi 11, 13 e 14 viene soppressa la disposizione che richiedeva il raggiungimento di ulteriori 3 requisiti di qualità in caso di RE globale in quanto più restrittiva rispetto all'intervento di NC, di conseguenza non veniva garantita gradualità di oneri in relazione alla dimensione dell'intervento;

- art. 4.2.4: al comma 5 viene precisato che gli interventi consentiti prima dell'approvazione dell'IUC non devono comportare incremento di carico urbanistico, come definito dall'art. 30, c. 1, della LR 15/2013;

- al comma 6 vengono integrate le prescrizioni specifiche dell'IUC MP1 posto in loc. S. Martino di Monte S. Pietro in conseguenza della Variazione cartografica relativa allo stesso IUC;
- art. 4.3.1: al comma 4 viene precisato quando è ammesso il cambio d'uso, in coerenza con il dettato normativo del PSC;
ai commi 5 e 6 viene precisato che per gli interventi edilizi diretti occorre comunque riferirsi anche alle schede di ambito;
 - art. 4.4.2: al comma 1 viene precisato che l'individuazione delle medio-piccole, medie e grandi strutture di vendita effettuata è relativa nel caso delle strutture esistenti ad una "presa d'atto" della situazione in essere e nel caso di quelle di previsione ad individuarne precisamente la possibile localizzazione solo all'interno dei relativi sub-ambiti;
 - art. 4.4.3: al comma 1 viene modificato il primo paragrafo al fine di rendere maggiormente ed univocamente comprensibile la disposizione;
ai commi 2 e 4 (già 3) viene modificato il parametro della superficie coperta massima in quanto si è riscontrato che con il parametro adottato nella maggior parte degli insediamenti esistenti sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di ampliamento fuori sagoma, anche in presenza di residui di Su o di Sa non utilizzati; vengono inoltre fornite precisazioni in relazione alla rilevanza ai fini del rapporto di copertura delle strutture "copri-scopri";
al comma 9 (già 8) viene precisato che anche per gli usi nei PUA vigenti si fa riferimento allo strumento attuativo approvato;
al comma 10 vengono precisati i limiti che devono possedere gli interventi edilizi consentiti in assenza del PUA;
al comma 11 ed al comma 12 viene precisato che in assenza di IUC solamente la manutenzione ordinaria e quella straordinaria senza aumento di carico urbanistico possono essere eseguiti nei sub-ambiti interessati;
 - art. 4.6.1: al comma 3 vengono fornite precisazioni in riferimento all'esecuzione degli interventi nei "Nuclei e Borghi rurali" di cui all'art. 7.7 del PSC e art. 4.6.7 del RUE;
 - art. 4.6.2: al comma 2 viene inserito il riferimento alle tavole di individuazione delle tutele al fine di consentirne una più agevole individuazione;
 - art. 4.6.3: al comma 2 viene inserito il riferimento alle tavole di individuazione delle tutele al fine di consentirne una più agevole individuazione;
 - art. 4.6.6: al comma 5, in relazione al sub-ambito di pregio paesaggistico-ambientale "Parco campagna Villa Albergati" viene precisato che sugli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non devono comportare aumento di carico urbanistico;
al comma 6, in relazione al sub-ambito di pregio paesistico-ambientale "Contesto ambientale dell'ex polveriera militare e delle Scuderie Orsi-

- Mangelli” viene precisato che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non devono comportare aumento di carico urbanistico;
- art. 4.6.7: al comma 6 viene modificata la formattazione del paragrafo per precisare che le prescrizioni in esso contenute valgono per tutti gli interventi ammessi e non solo nel caso di cambio d’uso;
 - art. 4.6.9: al comma 2 viene modificata la tabella riportante le destinazioni d’uso ammissibili per precisare in quali casi è ammesso il cambio d’uso di vani adibiti a servizi agricoli e quando eventuali pro servizi possono essere recuperati ad usi residenziali;
al comma 5 viene rivista la formulazione dell’articolo al fine di rendere la norma maggiormente comprensibile ed univocamente interpretabile;
 - art. 4.6.10: al comma 1 il primo alinea viene integrato allo scopo di precisare che gli interventi realizzabili in via ordinaria nelle aree oggetto dell’articolo non devono comportare incremento di carico urbanistico;
 - art. 4.6.14: viene rivista la formulazione dell’intero articolo al fine di rendere la norma maggiormente comprensibile ed univocamente interpretabile anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia di definizioni;
 - art. 4.6.15: al comma 1 viene eliminato il riferimento all’art. 5.31 delle definizioni in conseguenza della soppressione del fascicolo ed integrato l’articolo allo scopo di individuare la tipologia di oggetti sottoposti alla disposizione;
il comma 3 viene integrato con precisazioni relative ai casi in cui è consentito il recupero di edifici diroccati o demoliti;
 - art. 4.6.16: viene modificata la scheda relativa al contesto C9 - Contesto del SIC di Monte Capra al fine di rendere coerente la scheda con quella degli altri contesti. Nella scheda viene soppresso l’intero articolato dell’ultima parte della tabella in quanto trattasi di un refuso non coerente con la parte precedente della stessa che non ammette il cambio d’uso verso la residenza di fabbricati con funzioni originarie diverse da quella abitativa;
Viene integrata la scheda relativa al contesto D5 - Contesto della Dx idrografica del Venola al fine di precisare che all’interno della zona interessata dal perimetro di SIC IT4050014 (Monte Radicchio e Rupe di Calvenzano) gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria consentiti non devono comportare incremento di carico urbanistico;
 - art. 4.7.1: al comma 2 viene sostituito il riferimento alla data del 30/12/1993 relativa all’asseverazione del terreno considerato ai fini del rilascio del titolo abilitativo con quello di pubblicazione sul BUR della LR 20/2000, ritenendo tale data, oltre che più vicina nel tempo e quindi riferimento più immediato, anche più coerente con l’intento assunto dalla norma;
al comma 5, viene modificata la disposizione che prevede la presentazione della documentazione a dimostrazione della conformazione dell’azienda alla data di riferimento con la presentazione di una relazione che illustri tale situazione, al fine semplificare la procedura per l’ottenimento del titolo abilitativo in coerenza con le vigenti disposizioni

- in materia; viene inoltre integrato il testo del punto c) per fornire le precisazioni in origine contenute nel fascicolo “Definizioni”, ora soppresso (con riferimento al precedente punto B);
- art. 4.7.2: viene aggiunto il comma 7 allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di indirizzo dell’art. 3.6 del PSC in relazione agli interventi effettuati all’interno delle aree e punti critici della rete ecologica locale;
 - art. 4.7.3: ai commi 5 e 8 viene modificato il testo con la soppressione del termine “originaria” al fine di precisare che la Su da comprendere nel calcolo della Su in essere è quella avente destinazione abitativa, come oggi esistente;

al comma 10 viene rivista la formulazione dell’articolo al fine di rendere la norma maggiormente comprensibile nel punto in cui si prevede che l’intervento sia subordinato alla contestuale demolizione del doppio della superficie che si va a realizzare;
 - art. 4.7.4: al comma 1 viene integrato l’articolo allo scopo di fornire precisazioni in relazione ai soggetti titolati ad intervenire per la realizzazione degli interventi consentiti, in conseguenza della soppressione del fascicolo “Definizioni”;

al comma 2 viene riorganizzato l’articolo sia per disciplinare gli interventi da parte di soggetti non in possesso del titolo di proprietà (con terreni in affitto) che per definire la superficie massima realizzabile in relazione alla dimensione dell’Azienda Agricola, sempre con riferimento ai contesti territoriali (pianura o collina/montagna); viene inoltre precisata la superficie massima che i fabbricati di nuova realizzazione e quelli ampliati possono raggiungere;

ai commi 3 e 4 vengono apportate modifiche al testo delle tabelle per precisare che per l’applicazione degli incrementi una-tantum deve farsi riferimento agli ambiti territoriali e non ai contesti, come invece ora indicato; vengono inoltre fornite precisazioni o specificazioni al fine di rendere l’articolo più comprensibile;
 - art. 4.7.5: al comma 1 viene integrato l’articolo allo scopo di fornire precisazioni in relazione ai soggetti titolati ad intervenire per la realizzazione degli interventi consentiti, in conseguenza della soppressione del fascicolo “Definizioni”;

al comma 3 viene modificata l’altezza massima consentita in quanto quella ora indicata non è sufficiente a garantire il ricovero di alcune tipologie di attrezzature (trattori od altro);
 - art. 4.7.6: al comma 1 viene inserito un ulteriore paragrafo allo scopo di precisare che i manufatti argomento del comma, in quanto funzionali alla manutenzione del territorio ed al presidio sostenibile contro il degrado e l’abbandono, viste anche le minime dimensioni, non rientrano nella definizione di “interventi significativi” di cui all’art. 7.15 c. 4 del PSC;
 - art. 4.7.7: al comma 1 viene integrato l’articolo in relazione alla tipologia delle Aziende Zootecniche allo scopo, in conseguenza della soppressione del

fascicolo “Definizioni”, di fornire precisazioni in relazione alla tipologia delle Aziende sottoposte alla disposizione. Viene inoltre soppresso il riferimento alle attività industriali, trattate nel successivo art. 4.7.10; l’articolato viene inoltre suddiviso in due commi, per cui viene effettuata la rinumerazione degli stessi;

al comma 3 (già 2) vengono modificate le superfici fondiarie minime di intervento in quanto quelle indicate si sono rilevate eccessive per la tipologia di aziende presenti sul territorio ed è stata definita la superficie massima realizzabile con l’indicazione di un indice riferito alla SAU differenziato per tipologia di allevamento, ora non presente;

al comma 4 (già 3) viene inserita la possibilità, mediante la previsione nel POC, di insediare nuove attività di tipo aziendale, ora non contemplate;

viene inserito il nuovo comma 6 al fine di fornire precisazioni già contenute nel fascicolo “Definizioni”, ora soppresso.

- art. 4.7.10: viene integrato il dettato del comma 1 con quanto soppresso nel precedente art. 4.7.7 in quanto riferito alle attività industriali trattate nel presente articolo;

al comma 2 viene precisato che gli incrementi consentiti dalla disposizione possono essere effettuati sia sugli edifici utilizzati che su quelli da recuperare e non utilizzati;

- art. 4.7.15: viene soppresso l’intero comma 3 in quanto in contrasto con le disposizioni della restante parte dell’articolo; di conseguenza viene rinumerato il successivo comma 4;

- art. 5.1.5: al comma 3 viene soppresso il limite in altezza delle recinzioni, facendo riferimento pertanto alla disposizione del codice civile, in quanto quello ora imposto può essere insufficiente;

- art. 5.2.3: in conseguenza dell’adeguamento alle definizioni tecniche uniformi della Regione ai commi 2 e 3 vengono precisati quali interventi consentano il mantenimento di valori di distanza preesistenti e quali prevedano l’adeguamento ai minimi definiti;

- art. 5.2.4: al comma 3 viene rivista la norma relativa alla distanza dei fabbricati dalle strade di tipo E interne all’abitato equiparandole a quelle previste per le strade di tipo F per mantenere l’assetto attuale del tessuto edificato;

viene inserito un nuovo comma 5 al fine di precisare che all’interno del territorio urbanizzato, per la realizzazione di manufatti tecnologici di pubblico servizio, quali cabine e centraline della rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc..., non sono prescritte distanze minime da strade urbane, locali e di quartiere, fatto salvo il parere favorevole del Servizio Tecnico competente alla gestione dell’infrastruttura;

viene inserito il nuovo comma 6 al fine di inserire, modificandola, la disposizione già contenuta nell’art. 3.5.2 per precisare che gli interventi

relativi alla realizzazione di recinzioni o l'impianto di alberature e siepi deve comunque avvenire in modo da garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione;

- art. 5.2.5: in conseguenza dell'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi della Regione ai commi 4 e 5 vengono precisati quali interventi consentano il mantenimento di valori di distanza preesistenti e quali prevedano l'adeguamento ai minimi definiti;
- art. 5.2.6: al comma 4 viene integrato il punto g) con l'inclusione di altre tipologie di manufatti da ricomprendere nella disposizione;
- art. 5.3.6: viene inserito il comma 4 al fine di rammentare che nei contesti storici sono da rispettare le ulteriori disposizioni contenute negli specifici articoli;
- art. 5.3.9: ai commi 1 e 3 viene modificato l'articolato al fine di precisare che per l'installazione di elementi di arredo urbano lungo le strade interne del territorio urbanizzato, per ragioni di sicurezza della circolazione, deve comunque prevedersi una distanza minima (mt. 3). Il testo vigente, per alcune tipologie, ne consente la realizzazione anche in aderenza;
- Titolo VI: Viene integrato il testo del titolo al fine di renderlo coerente con le argomentazioni trattate nella nuova stesura;
- tav. MP.RUE.1n: In Loc. S. Martino (Monte S. Pietro) all'interno dell'ambito identificato come Intervento Unitario Convenzionato IUC.MP1 viene individuata un'area COL-L.b da adibire all'insediamento della nuova scuola dell'infanzia, mentre l'area nella quale è localizzata l'attuale struttura, di proprietà pubblica, viene classificata Ambito Urbano Consolidato AUC.7C (la variazione comporta analoga modifica della Tav. MP.RUE.2f.1 in scala 1:2.000). Tale modifica è conseguente al fatto che l'attuale edificio presenta gravi fenomeni di instabilità strutturale (tali che lo stesso non viene più utilizzato); con la nuova localizzazione si è cercato di razionalizzare il sistema dei servizi la realizzazione della nuova struttura all'interno del centro abitato, maggiormente inserita nel contesto urbano;
- Tav. MP.RUE.1n: In loc. Chiesa Nuova (Monte S. Pietro) viene individuata la variante alla Viabilità di interesse comunale (VC) via Irma Bandiera da realizzarsi in prossimità del Podere Esio;

E. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

E.1 - Riferimenti normativi

Con la Direttiva CE 42/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi, è stata codificata, a livello europeo, la **Valutazione Ambientale Strategica**, uno strumento il cui scopo è quello di valutare le conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, con il fine di assicurare che gli effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e sociali.

La procedura di valutazione ambientale è stata sperimentata nel corso degli ultimi quindici anni, sulla base di obblighi normativi nazionali o regionali o come atto volontario. In Italia è stata introdotta in alcune legislazioni regionali (fra di esse ricordiamo la stessa Regione Emilia Romagna con la L.R. 9/99 ed in particolare la L.R. 20/2000¹), in particolare in riferimento alla valutazione di piani e programmi territoriali, ed è stata anche normata a livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 ed il successivo provvedimento di aggiornamento e rettifica D.Lgs. 4/2008, recante Norme in materia ambientale.

La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs. 152/2006 poi rettificato e sostituito dal D.Lgs 04/2008, estende l'ambito di applicazione del concetto di Valutazione Ambientale.

Da strumento generale di prevenzione, utilizzato principalmente per verificare la compatibilità ambientale di determinati progetti, è diventato un procedimento che aiuta le Amministrazioni coinvolte a verificare se le proprie opzioni di cambiamento e trasformazione, nonché i propri piani e programmi, vanno nella direzione corretta della sostenibilità ambientale.

La valutazione ambientale viene sempre più considerata capace di ricoprire un ruolo fondamentale nel processo decisionale legato alla formazione di piani e programmi, per vari motivi:

- promuove la formazione di un quadro conoscitivo completo che evidenzia le interrelazioni esistenti fra gli aspetti fisici, sociali ed economici,
- riconosce in anticipo gli effetti negativi o le opportunità legate alle scelte strategiche,
- facilita l'identificazione delle opzioni/alternative di sviluppo più sostenibili,
- prevede un processo di informazione e coinvolgimento del pubblico che porta a decisioni più partecipate e condivise,
- prevede un monitoraggio continuo dell'efficacia del piano.

¹ La Regione Emilia-Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 sulla tutela ed uso del territorio e con la Direttiva regionale 173/2001, ha introdotto il concetto di Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSat) dei piani, quale strumento fondamentale per la costruzione, la gestione ed il monitoraggio dei piani medesimi.

Tale approccio risponde, in particolare, all'esigenza di dare risposta allo sviluppo di un quadro normativo di tutela ambientale che ha reso sempre più stretto e complesso il legame tra ambiente e pianificazione.

In questo ambito ovviamente, i punti di riferimento più importanti sono, come già accennato poco sopra, il Decreto VAS e le normative Regionali che hanno introdotto la valutazione ambientale strategica in Italia; per l'Emilia Romagna ci si riferisce, nello specifico, alla Legge Regionale n. 20/2000, dove si può leggere:

“gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica² concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.”

La valutazione ambientale viene dunque individuata come uno strumento strategico necessario per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità.

La valutazione è, peraltro, giudicata funzionale non solo all'attuazione degli indirizzi ambientali, ma anche all'innalzamento del ruolo della comunità locale poiché permette di fornire, a tutti i soggetti chiamati a contribuire alle decisioni, le informazioni essenziali ad una corretta ponderazione delle ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente.

In particolare è espressamente affermato che la “... direttiva comunitaria relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la proposta sulla valutazione ambientale strategica (VAS)” dovranno contribuire “a garantire che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di pianificazione”.

E.2 - L'approccio metodologico

Stando a quanto indicato dall'art. 5 del D.Lgs sopra indicato, la definizione di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente:

“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”

L'oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all'articolo 6 del medesimo Decreto:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

² Legge regionale 20 del 24 marzo 2000, capo A-I , Contenuti Strategici, Art. A-1, Sistema ambientale

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

...

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”

Nella elaborazione della Valutazione di sostenibilità dei piani l'art. 5 della L.R. 20/2000 dispone:

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

...

5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Riprendendo le modalità di svolgimento della procedura di VAS, come dettagliata all'art. 11 del decreto, si evince come la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'autorità procedente (in questo caso l'Associazione dei Comuni dell'Area Bazzanese costituita dai Comuni di Monte S.Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa) contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell'autorità competente (in questo caso la Provincia di Bologna);
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Nella Regione Emilia Romagna la LR 20/2000, come modificata ed integrata dalla LR 6/2009, all'art. 5 individua in modo tassativo le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione ambientale, implicitamente prevedendo che le varianti che rientrano in tali casi siano escluse dalla procedura senza l'esecuzione della preliminare verifica di assoggettabilità.

E.3 - L'assoggettamento delle Varianti al RUE alla procedura di VAS - ValSAT

Analizzando i singoli gruppi di Modifiche al RUE, come sinteticamente rappresentate ai precedenti punti B, C, D, si può attestare quanto segue:

- a) Modifiche di cui al punto B, consistenti nella soppressione dei fascicoli "Definizioni", "Competenze, Procedure, Adempimenti" e "Requisiti Tecnici": La materia, come già esplicitato, è ora disciplinata da disposizioni contenute o in atti di coordinamento tecnico Regionale (D.A.L. 279/2010 come modificata dalla D.G.R. 994/2014 per quanto concerne le Definizioni tecniche e la documentazione necessaria per l'ottenimento dei Titoli abilitativi) o da disposizioni di Legge (L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. che definisce gran parte delle competenze, procedure ed adempimenti, L.R. 15/2013 e ss.mm.e ii. che subordina l'attività edilizia al rispetto della normativa tecnica vigente la cui ricognizione è stata effettuata dalla stessa Regione E.R. ed allegata alla già citata D.G.R. 994/2014). Di conseguenza, in adempimento al dettato dell'art. 18/bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. si è provveduto ad adottare le necessarie e dovute modifiche al RUE ora vigente.

Dette modifiche sono conseguenza del recepimento della normativa sovraordinata, non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al

momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- b) Modifiche di cui al punto C, consistenti nell'adeguamento del fascicolo "Norme" del RUE alle disposizioni sovraordinate: Tale gruppo di modifiche è anch'esso direttamente derivato dall'adeguamento del testo normativo al dettato delle varie disposizioni sovraordinate (L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii., L.R. 15/2013 e ss.mm.e ii., D.A.L. 279/2010, D.G.R. 994/2014, ...). Nella maggior parte dei casi si tratta: della soppressione di paragrafi o parti di testo che riportano disposizioni o specifiche già contenute in altre norme o strumenti di livello superiore, sostituendo ad essi le dovute citazioni; della eliminazione dei riferimenti ai fascicoli soppressi di cui al precedente punto; della ridefinizione di alcuni termini in coerenza con le disposizioni regionali; della soppressione o aggiornamento di alcune procedure (es. l'ottenimento di pareri della CQAP ora non più previsti).

Anche queste modifiche sono conseguenza del recepimento della normativa sovraordinata, non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- c) Modifiche di cui al punto D1, consistenti nella correzione di errori materiali: queste modifiche sono relative alla correzione di errori materiali o refusi già presenti fin dall'origine negli elaborati di RUE o inseriti al momento della redazione della stesura definitiva conseguente l'approvazione dello stesso da parte dei Consigli Comunali. In generale si tratta: di errati richiami o riferimenti e di contraddizioni presenti fra diverse parti dello stesso strumento urbanistico; di errati richiami a disposizioni legislative vigenti o a procedure e modalità applicative; di mancato adeguamento alle decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell'approvazione del RUE, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglimento di osservazioni presentate nella fase di pubblicazione/deposito degli strumenti urbanistici. In questa categoria rientrano anche le modifiche cartografiche effettuate aventi le medesime caratteristiche.

Le modifiche di cui al presente punto non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- d) Modifiche di cui al punto D2, consistenti in specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di RUE: quest'ultimo gruppo di modifiche, conseguente il primo periodo di utilizzo della nuova strumentazione urbanistica sia da parte dei funzionari e tecnici della pubblica amministrazione che degli operatori del settore, è relativa alla

necessità di fornire delucidazioni e chiarimenti delle disposizioni normative adottate, anche nell'ottica della semplificazione delle procedure e degli adempimenti che le recenti disposizioni legislative, sia nazionali che regionali, promuovono. Riguardano prevalentemente la "riscrittura"/"integrazione" di alcuni commi o, in qualche caso, articoli con l'intento di rendere maggiormente comprensibile ed univocamente interpretabile la stessa disposizione. E' opportuno evidenziare che il processo di revisione normativa è stato effettuato nel rispetto degli indirizzi originari assunti.

Anche queste ultime modifiche non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e contengono minimi ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

E.4 - Considerazioni conclusive

Trattasi di una variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, per il quale si è provveduto prevalentemente ad un recepimento di normative sovra comunali ed in parte ad "aggiustamenti" derivanti dalla prima fase di applicazione del medesimo regolamento, dalla quale sono scaturite alcune criticità circa l'interpretazione delle norme stesse.

Molte delle considerazioni riguardanti gli eventuali impatti che si determineranno dalla modifica normativa, in quanto quelle cartografiche sono in prevalenza conseguenza di una mera rettifica di errori derivanti dal mancato recepimento di decisioni assunte dai Consigli Comunali al momento dell'approvazione, risultano essere già stati approfonditi in sede di Valsat del PSC e del RUE, nella quale è stata fatta una lunga disamina degli impatti derivanti dall'applicazione delle norme contenute nello stesso RUE.

Dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte non generano impatti aggiuntivi da valutare.

In conseguenza di quanto riportato ai precedenti punti può ritenersi che l'intera Variante 2014 al RUE sia da **ESCLUDERE** dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii.